

Circolare sulle direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari alla luce delle modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario apportate con la L. 30 luglio 2007, n. 111. - Risoluzione relativa al tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 6 dicembre 2007
(Circolare n. P – 4123 del 24 febbraio 2009 – Deliberazione del 19 febbraio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 febbraio 2009, ha adottato la seguente delibera:

"vista la delibera del 12 dicembre 2007 sulle direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 6 dicembre 2007;

considerate le modalità di svolgimento ivi indicate e in particolare quella relativa al tirocinio ordinario di tre mesi da svolgersi presso Uffici giudiziari requirenti;

valutata l' esigenza prospettata informalmente da magistrati collaboratori e da magistrati ordinari in tirocinio di concludere l'ultimo breve periodo di tirocinio generico presso gli uffici giudiziari giudicanti corrispondenti alle funzioni tabellari che i magistrati ordinari in tirocinio andranno a svolgere negli Uffici loro assegnati;

considerato che va qui riaffermata la necessità di programmare nell'ambito del tirocinio ordinario un adeguato intervento formativo nella funzione requirente, ancorché si tratti di una funzione che per dettato normativo non potrà essere svolta in occasione della prima assegnazione, al fine di assicurare la più completa formazione iniziale e la necessaria correlata verifica dell'idoneità del magistrato all'esercizio di tutte le funzioni giudiziarie;

ritenuto, tuttavia, che i magistrati collaboratori, ove valutati già acquisiti gli elementi che consentono di giudicare il magistrato in tirocinio idoneo all'esercizio della funzione requirente, potranno modificare i piani di tirocinio, d'intesa con i singoli interessati, consentendo agli stessi di essere destinati nel residuo periodo di tirocinio generico allo svolgimento delle stesse funzioni giudicanti a cui saranno destinati nel tirocinio mirato ed in prima assegnazione;

delibera

che i magistrati collaboratori, ricorrendo l'ipotesi in premessa, d'intesa con i magistrati ordinari in tirocinio, hanno facoltà di consentire la conclusione del tirocinio generico presso gli uffici giudiziari giudicanti corrispondenti a quelli di destinazione.

Le modifiche del piano di tirocinio ordinario saranno tempestivamente comunicate ai Consigli giudiziari."